SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 gennaio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 133, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli preceduti dalla sottoindicata intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali di informatica

Art. 134. — Presso l'Università degli studi di Messina è istituita una scuola diretta a fini speciali di informatica.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche, in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e l'elaborazione dei dati.

La scuola rilascia il diploma di informatica.

Art. 135. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili (in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni stipulate con enti pubblici e privati), la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di sessanta studenti.

Art. 136. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 137. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

istituzione di matematica;
introduzione agli algoritmi e alla programmazione;
architettura degli elaboratori;
linguaggi e metodi di programmazione;
due insegnamenti scelti fra quelli opzionali.

2° Anno:

sistemi per l'elaborazione dei dati;
basi di dati;
sistemi informativi;
tre insegnamenti scelti fra quelli opzionali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

applicazione alla ricerca operativa;
applicazioni gestionali;
automazione degli uffici;
automazione industriale;
calcolo numerico;
elementi di elettronica;
elementi di progettazione di sistemi digitali;
fisica dei componenti elettronici;
fondamenti di informatica;
grafica e sistemi interattivi;
matematica computazionale;
probabilità e statistica;
sistemi operativi;
telematica e sistemi distribuiti.

Gli insegnamenti di linguaggi e metodi di programmazione e di sistemi per l'elaborazione dei dati sono a prevalente carattere tecnico pratico.

Art. 138. — Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla natura trattata nel corso e in attività sperimentali. Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.

Art. 139. — È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali del secondo anno ed ha la durata di almeno ottanta ore.

Art. 140. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1984, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1987
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 175

88A0092

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 126 a 143, relativi alla scuola di perfezionamento in «diritto regionale» che muta denominazione in scuola di specializzazione in «diritto delle regioni e degli enti locali» sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione
in diritto delle regioni e degli enti locali

Art. 126. — La scuola di perfezionamento in diritto regionale è trasformata in scuola di specializzazione in diritto delle regioni e degli enti locali che conferisce il diploma di specialista in diritto delle regioni e degli enti locali.

Art. 127. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo.

Art. 128. — La scuola ha lo scopo di specializzare personale per la dirigenza nelle amministrazioni regionali, locali e degli enti pubblici.

Art. 129. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 130. — Il numero degli iscritti non può superare le venti unità per ogni anno di corso.

Art. 131. — Alla scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio.

Art. 132. — Per l'ammissione alla Scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi anche mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) la pubblicazione nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 133. — Le materie di insegnamento sono le seguenti, così ripartite nei due anni di corso:

1° Anno:

diritto costituzionale regionale;

diritto amministrativo regionale e degli enti locali;

giustizia costituzionale regionale;

politica economica regionale;

finanza e contabilità regionale e locale;

scienza dell'amministrazione e tecnica dell'organizzazione dei servizi amministrativi I.

2° Anno:

scienza dell'amministrazione e tecnica dell'organizzazione dei servizi amministrativi II;

diritto delle assemblee elettive;

diritto e politica delle Comunità europee;

diritto tributario regionale.

Per il loro insegnamento possono essere utilizzati anche professori a contratto, entro il limite di due contratti annui.

Saranno inoltre tenuti cicli di esercitazioni e di seminari sulla legislazione regionale, nonché su altri argomenti ritenuti rilevanti per gli insegnamenti.

Tutti gli insegnamenti previsti afferiscono alla facoltà di giurisprudenza.

Art. 134. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 135. — Nelle materie relative all'organizzazione amministrativa e alla scienza dell'amministrazione e tecnica dell'organizzazione dei servizi amministrativi, afferenti al primo anno e in quelle di cui al secondo anno di corso saranno tenute esercitazioni pratiche presso pubbliche amministrazioni regionali o locali e presso enti pubblici, secondo programmi approvati per ogni anno accademico dal consiglio della scuola. Non possono essere ammessi a sostenere gli esami finali del corso coloro i quali non abbiano una frequenza minima di due terzi delle lezioni o esercitazioni.

Art. 136. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno di corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 137. — L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 138. — Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio presieduto da un direttore eletto dal consiglio medesimo.

Il consiglio è composto da docenti unversitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio eserciterà le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamento. La direzione della scuola è affidata ad una dei professori ordinari, straordinari o fuori ruolo che insegnino anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola può essere affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola stessa.

Il direttore della scuola è eletto nei modi previsti dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Non può durare in carica più di tre anni e non è immediatamente rieleggibile.

Art. 139. — È richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti per le delibere del consiglio della scuola contenenti proposte relative a convenzioni e contratti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1987
Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 38

88A0094

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 1987, n. 553.

Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 942, con la quale sono state stabilite le modalità di recepimento delle direttive della Comunità economica europea relative all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi;

Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati;

Viste le risultanze dei lavori svolti dall'apposita commissione di studio istituita con decreto del Ministro dei trasporti 29 luglio 1983;

Decreta:

Art. 1.

Classificazione delle autoambulanze

1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze. Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 26, lettera *f)*, del testo unico citato nelle premesse quali autoveicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo.

2. In relazione alla funzione da assolvere, vengono definiti i seguenti due tipi di autoambulanze:

tipo *A*: con carrozzeria definita «autoambulanza di soccorso», attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza;

tipo *B*: con carrozzeria definita «autoambulanza di trasporto», attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.

3. Ai sensi dell'art. 57 del citato testo unico, le autoambulanze definite nel presente articolo sono da considerarsi destinate ad uso privato se in proprietà o in usufrutto di unità sanitarie locali, ospedali, cliniche, associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute dallo Stato, imprese o altre collettività, che a ciò siano obbligate, per le loro necessità, ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di compera; sono invece da considerarsi destinate ad uso privato per noleggio con conducente negli altri casi.

Art. 2.

Rispondenza a norme generali

1. Le autoambulanze, in relazione alla loro massa complessiva a pieno carico, devono essere conformi alle norme applicabili alla data di presentazione delle domande di approvazione, sia ai sensi dell'art. 53 che dell'art. 54 del testo unico citato nelle premesse, ai veicoli delle seguenti categorie internazionali, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 del 23 aprile 1974:

autoambulanze di massa complessiva non superiore a 3,5 t: categoria M_1 o M_2;

autoambulanze di massa complessiva superiore a 3,5 t ma non superiore a 5 t: categoria M_2;

autoambulanze di massa complessiva superiore a 5 t: categoria M_3.

2. Se l'autoambulanza deriva da un tipo di veicolo già omologato, l'appartenenza alla categoria prescritta deve risultare dalla relativa omologazione del veicolo base.

Art. 3.

Caratteristiche costruttive

1. Le autoambulanze devono rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.

Art. 4.

Immatricolazione

1. La Direzione generale M.C.T.C. stabilisce i titoli e la documentazione necessari per conseguire l'immatricolazione delle autoambulanze ai sensi dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, al fine di determinare la destinazione d'uso di cui al comma 3 del precedente art. 1.

Art. 5.

Norme transitorie e finali

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a domande di approvazione ai sensi dell'art. 53 o 54 del testo unico citato nelle premesse, presentate a decorrere dal 1° luglio 1988. A richiesta del costruttore le prescrizioni possono essere applicate anteriormente.

2. A partire dal 1° luglio 1989 non potranno più essere immatricolate per la prima volta in Italia autoambulanze che non rispondano alle prescrizioni del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 17 dicembre 1987

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO TECNICO

1. MASSE.

1.1. La tara delle autoambulanze, oltre quanto definito per le generalità degli autoveicoli, comprende anche le barelle di dotazione ed il peso relativo ad eventuali serbatoi fissi d'acqua e loro contenuto, ma non comprende le attrezzature specifiche previste per le autoambulanze di tipo *A*.

1.2. Per l'ammissibilità del veicolo deve essere verificato il rispetto dei carichi massimi totali e per asse riconosciuti nonché dei relativi rapporti limite, nell'ipotesi di occupazione delle barelle e di tutti i posti a sedere previsti, considerando per ogni trasportato il peso convenzionale di 75 kg.

1.3. Per le autoambulanze di tipo *A*, nell'ipotesi di carico dovrà altresì essere previsto, per le specifiche attrezzature, un carico uniformemente distribuito sul pavimento del compartimento sanitario nella misura di 300 kg se a barella unica aumentato di 100 kg per ogni barella supplementare.

Nel caso di ubicazione stabile di parte o di tutta l'attrezzatura specifica, la verifica dei carichi sugli assi e loro rapporto potrà essere condotta tenendo conto della reale ubicazione di dette attrezzature e considerando uniformemente ripartita soltanto la residua aliquota del carico previsto al comma precedente.

2. COMPARTIMENTO SANITARIO.

2.1. Per le autoambulanze di tipo *A* le dimensioni minime interne del compartimento sanitario, con esclusione di attrezzature ed arredi sono:

lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,40 m;
larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,60 m;
altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,90 m, lunga almeno 2,00 m e di superficie non inferiore a 2,4 m²): 1,75 m.

Per le autoambulanze di tipo *B* il compartimento sanitario deve essere capace di contenere, tenuto altresì conto delle esigenze del trasporto, almeno una barella a norma UNI di dimensioni non inferiori a 1,85 × 0,56 m.

2.2. L'altezza massima da terra del piano di calpestio è di 40 cm. Tale altezza può raggiungere 80 cm con l'impiego di opportuni scalini, ovvero nelle automabulanze di tipo *B* e può essere, se necessario, più elevata nel caso di veicolo a trazione integrale.

2.3. Il compartimento sanitario deve essere separato dalla cabina di guida mediante divisorio inamovibile. È ammessa la presenza di porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tali porte o sportelli è ammessa la presenza di vetri purché di sicurezza.

2.4. Nel compartimento sanitario devono trovare alloggiamento una o più barelle a norma UNI in posizione longitudinale stabilmente ed adeguatamente ancorabili al veicolo sia longitudinalmente, che trasversalmente e verticalmente, di cui almeno una (barella principale) avente dimensioni come previsto al precedente punto 2.1.

Nelle autoambulanze di tipo *A* il piano superiore della barella principale, materasso escluso, deve trovarsi a non meno di 40 ed a non più di 120 cm dal piano di calpestio.

2.5. Nel compartimento sanitario delle autombulanze di tipo *A* devono trovarsi almeno tre sedili, uno dei quali situato in posizione contromarcia in prossimità della testa della o delle barelle.

Nelle autoambulanze di tipo *B* è necessario almeno un posto a sedere oltre quello del conducente.

I sedili devono comunque essere ancorati al veicolo, avere una larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 40 cm ed essere provvisti di cinture di fissaggio. Sono ammessi sedili ribaltabili.

2.6. Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta posteriore ad una o due ante di larghezza massima possibile in relazione alla struttura del veicolo e comunque non inferiore a 120 cm nelle autoambulanze di tipo *A*.

Le autoambulanze di tipo *A* devono inoltre avere nello stesso compartimento almeno una porta scorrevole sulla fiancata destra con vano libero di larghezza non inferiore a 100 cm.

Tutte le porte devono essere apribili sia dall'interno che dall'esterno.

2.7. Nel compartimento sanitario deve essere prevista almeno una finestra su ogni fiancata apribile solo dall'interno.

Almeno una delle finestre deve essere facilmente accessibile dall'interno e presentare in posizione di apertura un'area minima libera di 0,24 m² con dimensione assiale non inferiore a 45 cm.

2.8. Il compartimento sanitario deve essere convenientemente illuminato secondo tabelle d'unificazione a carattere definitivo.

2.9. Il compartimento sanitario deve essere insonorizzato secondo tabelle d'unificazione a carattere definitivo.

3. SEGNI DISTINTIVI.

3.1. Le autoambulanze devono essere dotate del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti rispettivamente dagli articoli 45 e 46 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

3.2. Le autoambulanze devono essere di colore bianco e portare su ogni fiancata nonché anteriormente e posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato in appendice, con dimensioni minime pari a quelle ivi indicate e con fondo di colore azzurro realizzato in materiale retroriflettente.

3.3. Le autoambulanze devono essere dotate di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 20 cm, applicata lungo le fiancate e la parte posteriore nonché nella parte interna della ante della porta posteriore. Tale altezza può essere ridotta a 10 cm nelle autoambulanze di tipo *B*.

3.4. Nella parte anteriore delle autoambulanze di tipo *A* deve essere riportata, con lo stesso materiale di cui al punto 3.3, la scritta AMBULANZA diritta o rovesciata in immagine speculare con dimensioni complessive minime di 6 × 60 cm.

3.5. Sono ammesse altre indicazioni purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti e che non abbiano nessun loro punto ad una distanza dal simbolo di cui al punto 3.2 inferiore a 50 cm. In particolare, sulle due fiancate delle autoambulanze deve essere riportata, in forma chiaramente individuale, la denominazione dell'ente che abbia la proprietà o la disponibilità del veicolo.

4. ACCESSORI.

I materiali di rivestimento comunque presenti nel compartimento sanitario devono essere ignifughi o autoestinguenti ed avere caratteristiche tali da non essere intaccati se sottoposti a disinfezione.

Le autoambulanze devono essere munite di estintore da conservare nella cabina di guida; le ambulanze di tipo *A* devono essere munite di un altro estintore da conservare nel comparto sanitario.

Le caratteristiche dei materiali di rivestimento e degli estintori di cui ai commi precedenti saranno stabilite mediante tabelle d'unificazione a carattere definitivo.

5. NORME TRANSITORIE.

In assenza di tabelle d'unificazione a carattere definitivo, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione stabilisce le modalità di accertamento dei requisiti prescritti.

Appendice all'allegato tecnico

azzurro

22 cm.

5cm.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo della lettera *f)* dell'art. 26 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959 e modificato con leggi 10 febbraio 1982, n. 38 e 14 febbraio 1987, n. 37 è il seguente: «Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono in:

(Omissis)

f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo».

— Si trascrive il n. 1 dell'art. 57 del medesimo testo unico:

«Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi possono essere destinati ai seguenti usi:

1) *Uso privato:*

a) per trasporto di persone;

b) per trasporto di persone con autovetture o motoveicoli da locare senza conducente;

c) per trasporto di persone con autoveicoli o motocarrozzette da noleggiare con conducente».

Note all'art. 2:

— Gli articoli 53 e 54 del testo unico già citato riguardano rispettivamente l'omologazione del tipo dei veicoli e l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione per veicoli di tipo non omologato.

— Le note all'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, inerente alle norme relative all'omologazione C.E.E. dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, prevedono per gli autoveicoli le seguenti categorie internazionali:

«1. *Categoria M:* Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad 1 tonnellata;

Categoria M_1: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

Categoria M_2: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso massimo non superiore a 5 tonnellate;

Categoria M_3: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso massimo superiore a 5 tonnellate».

Nota all'art. 4:

Il testo del primo periodo del comma settimo dell'art. 58 (Carta di circolazione e immatricolazione) del testo unico già citato è il seguente:

«Quando si tratti di autoveicoli o motocarrozzette da destinare a noleggio con conducente ovvero di veicoli da destinare a servizi pubblici, la carta di circolazione non può essere rilasciata se il richiedente non abbia conseguito il titolo per effettuare il servizio».

88G0013

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 gennaio 1988.

Proroga del termine previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 15 dicembre 1986, recante disposizioni sugli strumenti per pesare fissi a celle di carico estensimetriche.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, n. 622;

Visti i vari provvedimenti ministeriali con i quali sono ammessi alla verificazione metrica, ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento precitato, strumenti per pesare fissi ad equilibrio automatico con celle di carico estensimetriche;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1986, che nelle more dell'emanazione di una specifica normativa sugli strumenti per pesare fissi ad equilibrio automatico con celle di carico estensimetriche autorizza a titolo provvisorio e fino al 30 giugno 1987 l'impiego negli stessi strumenti regolarmente ammessi alla verificazione metrica di celle di carico estensimetriche di tipo qualsiasi, purché già approvate per analoghi strumenti;

Considerato che, anche in attesa dell'evoluzione in campo comunitario e internazionale delle specifiche tecniche del settore, non è stata ancora emanata la normativa sugli strumenti predetti e che peraltro è opportuno acquisire ulteriori parametri valutativi in merito alla interscambiabilità delle celle di carico estensimetriche;

Rilevata pertanto la necessità di prorogare di almeno un anno il termine del 30 giugno 1987 previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1986 soprarichiamato;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale metrico nella riunione del 10 luglio 1987;

Decreta:

Art. 1.

1. La scadenza del 30 giugno 1987, fissata dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 15 dicembre 1986 citato nelle premesse, è prorogata al 30 giugno 1988.

2. La proroga è concessa alle stesse condizioni e con le stesse limitazioni previste nel decreto richiamato nel comma 1.

Art. 2.

1. Gli ispettori metrici sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 gennaio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il D.M. 15 dicembre 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 1986.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 1, comma 1, del D.M. 15 dicembre 1986 è il seguente:

«*Fino al 30 giugno 1987*, in attesa della emanazione di una specifica disciplina, negli strumenti per pesare fissi ad equilibrio automatico con celle di carico estensimetriche, ammessi alla verificazione metrica ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, l'apparecchiatura elettronica e di visualizzazione dei dati ponderali può essere associata a titolo provvisorio a celle, oltre che di tipo previsto dal relativo provvedimento di ammissione, anche di tipo qualsiasi, purché approvato per altro strumento per pesare fisso regolarmente ammesso».

88A0137

DECRETO 11 gennaio 1988.

Ulteriore proroga del termine previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 3 agosto 1985 concernente disposizioni sugli strumenti per pesare ad equilibrio automatico con apparecchiatura elettronica associata o incorporata, atta a svolgere funzione sottrattiva di tara.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, n. 622;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 3 agosto 1985, quale modificato dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 18 giugno 1986, che fissa al 31 dicembre 1987 il termine entro il quale è consentita l'ammissione alla verificazione prima di bilance elettroniche non conformi alle prescrizioni stabilite dallo stesso decreto ministeriale 3 agosto 1985 e sua successiva modificazione, purché regolarmente approvate anche per la funzione sottrattiva di tara con specifico provvedimento ministeriale

Considerato che si rende indispensabile prorogare la predetta scadenza in relazione a particolari difficoltà emerse in sede di adeguamento alla nuova normativa;

Sentito il parere favorevole espresso dal comitato centrale metrico nella seduta dell'11 dicembre 1987;

Decreta:

Art. 1.

1. È prorogato al 30 giugno 1988 il termine del 31 dicembre 1987 stabilito dall'art. 3 del decreto ministeriale 3 agosto 1985, quale modificato dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 18 giugno 1986, per l'ammissione alla verificazione prima di bilance elettroniche non conformi alle prescrizioni fissate dallo stesso decreto ministeriale 3 agosto 1985 e sua successiva modificazione, purché regolarmente approvate anche per la funzione sottrattiva di tara con specifico provvedimento ministeriale.

Art. 2.

1. Gli ispettori metrici sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.M. 3 agosto 1985 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 (si veda anche la nota all'art. 1).

— Il D.M. 18 giugno 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 del 10 luglio 1986 (si veda anche la nota all'art. 1).

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 3, del D.M. 3 agosto 1985 come modificato dall'art. 2, comma 3, del D.M. 18 giugno 1986, è il seguente:

«Le bilance elettroniche che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvate anche per la funzione sottrattiva di tara con specifico provvedimento ministeriale, ove non conformi alle prescrizioni del presente decreto e del suo allegato, sono ammesse alla verificazione prima *fino al 31 dicembre 1987*».

88A0138

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 gennaio 1988.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il telex in data 28 novembre 1987, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che le elezioni in argomento avranno luogo il 22 e 23 maggio 1988;

Considerato che a norma del citato regolamento occorre indire le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli dell'agricoltura ed in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato;

Sentiti i consigli di amministrazione di cui alla precedente premessa riuniti in seduta congiunta nel giorno 12 gennaio 1988;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Vista la designazione da parte del Presidente della Corte dei conti del magistrato destinato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli dell'agricoltura ed in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato.

Le elezioni avranno luogo il giorno 22 maggio 1988 dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno 23 maggio 1988 dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali e le relative competenze territoriali sono stabilite come segue:

Torino: Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta;

Bologna: Lombardia ed Emilia Romagna;

Padova: Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;

Firenze: Toscana;

Perugia: Umbria, Marche e Abruzzo;

Roma: Lazio e Sardegna;

Napoli: Campania e Molise;

Potenza: Puglia e Basilicata;

Reggio Calabria: Calabria e Sicilia.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Spanò dott. Salvatore, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Caruso Camillo, primo dirigente;

Scacchi Roberto, primo dirigente;

Raffo Franco, direttore di sezione;

Lotto Achille, geometra;

Biondi Domenico, brigadiere;

Andreangeli Angelo, coadiutore principale.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il giorno 18 febbraio 1988.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali di cui all'art. 2, sono così costituite:

TORINO

Presidente:

Salsotto Attilio, dirigente superiore.

Componenti:

Iacomuzio Livio, ispettore;

Luzzati Ada, sperimentatore;

Bosso Emiliano, esperto;

Giaccone Pietro, maresciallo maggiore scelto;

Maggi Giovanni, operaio;

Tiraboschi Giosia, ispettore.

BOLOGNA

Presidente:

Gatteschi Piero, primo dirigente.

Componenti:

Vitali Dino, esperto;

Ferrari Leo, guardia scelta;

Falavigna Agostino, sperimentatore;

Catani Paride, maresciallo ordinario;

Fioletti Mario, brigadiere;

Bertoluzza Enrico, ispettore.

PADOVA

Presidente:

Padula Michele, primo dirigente.

Componenti:

Rigoni Ugo, maresciallo;

Miotto Francesco, esperto;

Mezzacasa Mario, guardia scelta;

Zambelli Gatt Corrado, maresciallo capo;

Poggiali Renato, ispettore;

Sosio Guerino, operaio qualificato.

FIRENZE

Presidente:

Montorzi Franco, primo dirigente.

Componenti:

Gregori Enrico, sperimentatore;

Sola Antonio, esperto;

Costetti Giuseppe, esperto;

Canterini Carlo, vice brigadiere;

Pivi Renzo, ispettore;

Grassini Mario, operaio spec.

PERUGIA

Presidente:

Corrado Giorgio, primo dirigente.

Componenti:

Ingi Maurizio, ispettore;

Gattobigio Binaglia Marilena, ispettore;

Generosi Maria Assunta, segretario;

Trevisan Ottavio, maresciallo maggiore scelto;

Grandolini Francesco, perito agrario;

Meo Giuseppe, ispettore.

ROMA

Presidente:

Zilli Michele, primo dirigente.

Componenti:

Russi Alessandro, ispettore;

Palladini Ennio, segretario;

Giovannetti Guerrino, operaio;

Mitrani Luigi, brigadiere;

Bravi Francesco, esperto principale;

Gismondi Giulio, ispettore.

NAPOLI

Presidente:

Postiglione Antonio, dirigente superiore.

Componenti:

De Rosa Alfredo, guardia;

Maglione Roberto, guardia scelta;

Laudisio Di Bonito Carmine, guardia scelta;

Bottino Giuseppe, esperto principale;

Falivena Giovanni, brigadiere;

Scarinzi Angelo, geometra.

POTENZA

Presidente:

Margiotta Vincenzo, primo dirigente.

Componenti:

Robilotta Vito, geometra;
Manfreda Antonio, geometra;
D'Andrea Rocco, operaio;
Chiriaco Rocco, guardia;
Palladino Domenico, operaio;
Giove Giuseppe, ispettore.

REGGIO CALABRIA

Presidente:

Novaco Isidoro, dirigente superiore.

Componenti:

Lentini Felice, maresciallo;
Giuritano Nicolò, ispettore capo;
Abramo Francesco, brigadiere;
Viti Mario, maresciallo maggiore;
Varone Domenico, segretario;
Di Vincenzo Cesare, ispettore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A0136

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 ottobre 1987.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dell'importo di L. 158.000.000.000 per il «Fondo integrativo per gli asili nido».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge del 29 novembre 1977, n. 891, recante «Norme per il rifinanziamento del piano degli asili-nido» a modifica della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

Visto in particolare l'art. 1 della legge suddetta, con il quale, al fine di assicurare il completamento del piano degli asili nido, è stato istituito, a favore delle regioni, uno speciale «Fondo integrativo per gli asili nido»;

Visto che per l'anno 1987, al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta una somma pari a L. 158.000.000.000;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva interregionale, per l'anno 1987, nella seduta del 2 luglio 1987, circa il criterio da applicare per il riparto della predetta somma di L. 158.000.000.000 e cioè: il 50% in base alla popolazione infantile residente in ogni regione — secondo il censimento del 1981 — ed il restante 50% in base al numero dei posti bambino in asili nido funzionanti al 31 dicembre 1986;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla ripartizione della somma di L. 158.000.000.000 come risulta dall'unito prospetto;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la ripartizione fra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Bolzano e Trento, della somma di L. 158.000.000.000, per gli scopi di cui alle premesse, come appresso indicato:

Piemonte	L.	13.838.152.000
Valle d'Aosta	»	229.080.000
Lombardia	»	26.443.709.500
Veneto	»	10.164.232.000
Friuli-Venezia Giulia	»	2.091.299.000
Liguria	»	3.778.451.500
Emilia-Romagna	»	16.354.995.500
Toscana	»	9.260.274.000
Umbria	»	2.618.187.000
Marche	»	4.187.230.000
Lazio	»	13.984.392.500
Abruzzo	»	3.549.151.000
Molise	»	637.377.500
Campania	»	12.002.205.500
Puglia	»	11.459.880.500
Basilicata	»	1.900.706.500
Calabria	»	4.658.769.500
Sicilia	»	11.802.812.500
Sardegna	»	4.243.594.000
Bolzano	»	2.543.800.000
Trento	»	2.251.500.000
Totale	L.	158.000.000.000

Art. 2.

È autorizzata la spesa di L. 158.000.000.000 derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1987.

Art. 3.

È autorizzato sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per l'anno 1987, il pagamento per L. 158.000.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario e speciale nonché delle province autonome di Bolzano e Trento nella misura indicata nell'art. 1 per le motivazioni espresse in premessa.

Gli ordinativi saranno tratti sulla tesoreria generale e resi esigibili mediante versamento dell'importo a favore dei creditori sul conto corrente acceso con il Tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1987
Registro n. 11 Sanità, foglio n. 33

ALLEGATO

RIPARTIZIONE FONDI ASILI-NIDO ANNO 1987

Regioni e province autonome	Ripartizione 50% rispetto popolazione infantile censimento 1981		Ripartizione 50% rispetto posti bambini in asili-nido al 31-12-1986		Totale (lire)
	Popolazione infantile (1)	Importo (lire)	Posti bambini (2)	Importo (lire)	
Piemonte	119.797	4.852.297.000	11.647	8.985.855.000	13.838.152.000
Valle d'Aosta	2.989	121.067.500	140	108.012.500	229.080.000
Lombardia	264.268	10.703.997.500	20.401	15.739.712.000	26.443.709.500
Veneto	132.941	5.384.686.000	6.195	4.779.546.000	10.164.232.000
Friuli-Venezia Giulia	29.898	1.210.998.500	1.141	880.300.500	2.091.299.000
Liguria	36.999	1.498.619.500	2.955	2.279.832.000	3.778.451.500
Emilia-Romagna	93.534	3.788.531.500	16.288	12.566.464.000	16.354.995.500
Toscana	91.733	3.715.583.500	7.187	5.544.890.500	9.260.474.000
Umbria	23.687	959.426.000	2.150	1.658.761.000	2.618.187.000
Marche	43.015	1.742.293.500	3.169	2.444.936.500	4.187.230.000
Lazio	165.084	6.686.616.000	9.459	7.297.776.500	13.984.392.500
Abruzzo	42.557	1.723.742.500	2.366	1.825.408.500	3.549.151.000
Molise	11.736	475.359.000	210	162.018.500	637.377.500
Campania	257.595	10.433.712.000	2.033	1.568.493.500	12.002.205.500
Puglia	176.529	7.150.188.500	5.586	4.309.692.000	11.459.880.500
Basilicata	24.983	1.011.919.500	1.152	888.787.000	1.900.706.500
Calabria	93.857	3.801.614.500	1.111	857.155.000	4.658.769.500
Sicilia	213.491	8.647.309.000	4.090	3.155.503.500	11.802.812.500
Sardegna	66.521	2.694.388.500	2.008	1.549.205.500	4.243.594.000
	1.891.214	76.602.350.000	99.288	76.602.350.000	153.204.700.000
Bolzano	a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670				2.543.800.000
Trento					2.251.500.000
				Totale...	158.000.000.000

(1) Fonte ISTAT.
(2) Dati forniti dalle regioni.

88A0104

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Gaborone (Botswana)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Paolo Croce, agente consolare onorario in Gaborone (Botswana), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio dello Stato del Botswana, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Lusaka degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Lusaka di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione e sinistro aereo;

d) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Lusaka di istanze di certificazione e di atti da sottoporre a vidimazione o legalizzazione;

e) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Lusaka di passaporti italiani e stranieri;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 16 dicembre 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

88A0122

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in San Sebastiano (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. José Maria Orlando, vice console onorario in San Sebastiano (Spagna), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Guipùzcoa, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione al consolato generale in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

c) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

d) autenticazione di firme a favore dei residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare;

e) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale in Madrid;

f) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 12 dicembre 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

88A0123

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

matematica generale.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di economia e commercio:

lingua inglese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A0126

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Industrie Pininfarina*, con sede in Torino e stabilimento di Grugliasco (Torino):

periodo: dal 1° settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Cartiera Ambrogio Binda*, con sede in Milano e stabilimenti di Crusinallo (Novara) e Vaprio d'Adda (Milano):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 21 settembre 1981: dal 5 gennaio 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Cartiera Ambrogio Binda*, con sede in Milano e stabilimenti di Crusinallo (Novara) e Vaprio d'Adda (Milano):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 4 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 21 settembre 1981: dal 5 gennaio 1981;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Cartiera Ambrogio Binda*, con sede in Milano e stabilimento di Conca Fallata (Milano):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1982: dal 4 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Cartiera Ambrogio Binda*, con sede in Milano e stabilimento di Conca Fallata (Milano):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 4 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1982: dal 4 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Possaccio* già *Cartiera di Tolmezzo*, con sede in Tolmezzo (Udine) e stabilimento di Verbania Intra (Novara):

periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1982: dal 19 marzo 1982;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Possaccio* già *Cartiera di Tolmezzo*, con sede in Tolmezzo (Udine) e stabilimento di Verbania Intra (Novara):

periodo: dal 14 settembre 1987 al 4 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1982: dal 19 marzo 1982;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Satil*, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e stabilimenti di Trino Vercellese (Vercelli):

periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 28 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

9) *S.n.c. Meazza e Masciadri*, con sede in Casale Corte Cerro (Novara) e stabilimento di Casale Corte Cerro (Novara):

periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Bertoni Amleto*, con sede in Saluzzo (Cuneo) e stabilimenti di Saluzzo (Cuneo):

periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Borma*, con sede in Milano e stabilimento di Acqui Terme (Alessandria):

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Alivar*, con sede in Novara, stabilimenti ed unità commerciali su tutto il territorio nazionale con esclusione di Roma e Vercelli:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Ceramica piemontese*, con sede in Chiusa di Pesio (Cuneo) e stabilimento di Chiusa di Pesio (Cuneo):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Filatura Gugliermino Francesco*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Biella (Vercelli):

periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 23 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.n.c. Cavidor*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di Torino:

periodo: dal 16 giugno 1986 al 15 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.n.c. Cavidor*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di Torino:

periodo: dal 16 dicembre 1986 al 30 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.n.c. Cavidor*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di Torino:

periodo: dal 31 dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: fallimento in data 31 dicembre 1986 - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.r.l. Moldiam*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino):

periodo: dal 20 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 20 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Moldiam*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino):

periodo: dal 20 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 20 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Pontfor*, con sede in Pont Canavese (Torino) e stabilimento di Pont Canavese (Torino):

periodo: dal 1° febbraio 1986 al 1° agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 1° febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Pontfor*, con sede in Pont Canavese (Torino) e stabilimento di Pont Canavese (Torino):

periodo: dal 2 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 1° febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Pontfor*, con sede in Pont Canavese (Torino) e stabilimento di Pont Canavese (Torino):

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 1° febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Sicons italiana*, con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza) ed unità site nella regione Veneto:

periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Sicons italiana*, con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza) ed unità site nella regione Veneto:
periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. A. Costa*, di Marano Vicentino (Vicenza):
periodo: dal 19 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. V.I.F.*, con sede e stabilimento in Villafranca Padovana (Padova):
periodo: dal 15 luglio 1984 al 29 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984 e 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1983: dal 17 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. V.I.F.*, con sede e stabilimento in Villafranca Padovana (Padova), fallita il 30 gennaio 1985:
periodo: dal 30 gennaio 1985 al 28 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984 e 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1983: dal 17 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

28) *S.r.l. V.I.F.*, con sede e stabilimento in Villafranca Padovana (Padova), fallita il 30 gennaio 1985:
periodo: dal 29 luglio 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984 e 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1983: dal 17 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

29) *S.r.l. V.I.F.*, con sede e stabilimento in Villafranca Padovana (Padova), fallita il 30 gennaio 1985:
periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984 e 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1983: dal 17 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

30) *S.r.l. V.I.F.*, con sede e stabilimento in Villafranca Padovana (Padova), fallita il 30 gennaio 1985:
periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984 e 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1983: dal 17 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

31) *S.r.l. V.I.F.*, con sede e stabilimento in Villafranca Padovana (Padova), fallita il 30 gennaio 1985:
periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984 e 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1983: dal 17 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

32) *S.r.l. Navicolor*, con sede legale in Mestre (Venezia) ed unità produttiva presso Fincantieri, stabilimento in Porto Marghera (Venezia):
periodo: dal 9 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Società del Predil*, sede di Roma:
periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 23 aprile 1987 e 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Nuovi cantieri liguri*, con sede e stabilimento in Pietra Ligure (Savona):
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Stabilimenti Torre* di Torre Luigi, con sede legale in S. Colombano Certenali, frazione Calvari (Genova) e stabilimenti in S. Colombano Certenali (Genova) e Fabrica (Viterbo):
periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 24 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

36) *S.r.l. C.O.M.A. - Cooperativa operai mobilieri affini*, con sede in Castelfranco Emilia (Modena) e stabilimenti in Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro (Modena):
periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: no.

37) *S.p.a. Calzaturificio Nobel* di Bagno di Romagna (Forlì):
periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: no.

38) *S.p.a. Ceramica Monital* di Casalgrande (Reggio Emilia):
periodo: dal 21 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 21 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

39) *S.r.l. Ceramica nuova impero gres*, con sede in Modena e stabilimento in Casalgrande (Reggio Emilia):
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

40) *Cooperativa a r.l. Bredil*, con sede in Novellara ed unità produttive operanti nelle province di Piacenza e Reggio Emilia, limitatamente al compartimento prefabbricati:
periodo: dal 2 novembre 1986 al 17 febbraio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 1° novembre 1985;
pagamento diretto: no.

41) *S.p.a. Ceramica Majorca* di Pratissolo di Scandiano (Reggio Emilia), gruppo ceramiche Majorca:
periodo: dal 23 marzo 1987 al 26 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Iris ceramica*, con sede in Fiorano Modenese (Modena) e stabilimenti in Fiorano Modenese e Sassuolo (Modena):
periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

43) *S.r.l. Editrice romana* di Roma:
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: no;
legge n. 416/81.

44) *S.r.l. Fornaci DCB di Carlantonio Branella* di Roma:
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 26 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Sud progetti* - Gruppo Tectubi di Siracusa:
periodo: dall'11 febbraio 1985 all'11 agosto 1985;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

46) *S.p.a. Sud progetti* - Gruppo Tectubi di Siracusa:
periodo: dal 12 agosto 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

47) *S.p.a. Sud progetti* - Gruppo Tectubi di Siracusa:

periodo: dal 10 febbraio 1986 al 4 luglio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

48) *S.p.a. Seico - Società elettronica impianti costruzioni*, con sede in Milano, per la sola unità di Belvedere Ostrense (Ancona):

periodo: dal 10 marzo 1986 al 7 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

49) *S.p.a. Seico - Società elettronica impianti costruzioni*, con sede in Milano, per la sola unità di Belvedere Ostrense (Ancona):

periodo: dall'8 settembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

50) *S.p.a. Seleco*, con sede in Pordenone e stabilimenti in Vallenoncello (Pordenone), Campoformido (Udine), None (Torino) e per tutte le filiali distribuite sul territorio nazionale:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 settembre 1984: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Bulloneria Briantea*, con sede in Milano e stabilimento in Tribiano (Milano):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Brunati* di Alzate Brianza (Como):

periodo: dal 5 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 7 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

53) *S.p.a. Seci elettronica*, unità di Milano:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

54) *S.p.a. R.C.S. - Rizzoli periodici* gruppo RCS editori, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e uffici staccati di Roma:

periodo: dal 1° giugno 1987 al 30 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 67/1987.

55) *S.p.a. R.C.S. Rizzoli libri* - gruppo RCS editori, con sede in Milano e filiali distaccate di Firenze, Roma e Napoli:

periodo: dal 1° giugno 1987 al 30 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

56) *S.p.a. Spult lavorazioni tessili*, con sede in Milano e stabilimento in Gallarate (Varese):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

57) *S.p.a. Tubettificio ligure*, con sede in Abbadia Lariana (Como), Lecco (Como) ed Anzio (Roma) e Abbadia Lariana (Como):

periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

58) *S.p.a. Tubettificio ligure*, con sede in Abbadia Lariana (Como) e per la sola unità di Pontedecimo (Genova):

periodo: dal 1° febbraio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decretó ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

59) *S.p.a. Tubettificio ligure*, con sede in Abbadia Lariana (Como) e per la sola unità di Pontedecimo (Genova):

periodo: dal 28 luglio 1986 al 31 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

60) *S.p.a. Tubettificio ligure*, con sede in Abbadia Lariana (Como) e per la sola unità di Pontedecimo (Genova):

periodo: dal 1° febbraio 1987 al 31 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

61) *S.p.a. Marconi italiana automazione e controllo*, con sede in Monza ed unità di Monza (Milano) e divisione DAS Milano:

periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 17 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

62) *S.p.a. Ficep* di Gazzada Schianno (Varese):

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

63) *S.p.a. A.V.I.R.*, con sede in Napoli, unità in Sesto Calende (Varese) e Asti:

periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 17 ottobre 1985: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

64) *S.r.l. Quadrelli* di Cavaria (Varese):

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 7 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

65) *S.p.a. Orlandi*, con sede in Milano e stabilimenti in Cassano Magnago (Varese) e Gallarate (Varese):

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

66) *S.r.l. Olimpic* di Palazzolo Milanese (Milano):

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

67) *S.r.l. Olimpic* di Palazzolo Milanese (Milano):

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

68) *S.r.l. Nuova Molgora* di Milano:

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

69) *S.a.s. Meni Evaristo & C.* di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia):

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

70) *S.a.s. Meni Evaristo & C.* di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia):

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

71) *S.p.a. Bussetti*, con sede in Milano, stabilimenti e uffici in Vimercate (Milano) e Rescaldina (Milano):
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

72) *S.p.a. Ellisse*, con sede in Castiglione dello Stiviere (Mantova) e stabilimento in Castenedolo (Brescia):
periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

73) *S.r.l. Cosmec - Costruzioni meccaniche e lavorazioni speciali* di Godiasco (Pavia):
periodo: dal 29 ottobre 1984 al 30 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 31 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

74) *S.p.a. Conceria Conti* di Urgnano (Bergamo):
periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

75) *S.p.a. Cagi maglierie*, con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Cilavegna, Mede Lomellina (Pavia), Motta Visconti (Milano), Palestro (Pavia) e Rosate (Milano):
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

76) *S.r.l. Calzaturificio CIR*, con sede in Robecco d'Oglio (Cremona) e stabilimenti in Pontevico (Brescia) e Robecco d'Oglio (Cremona):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 28 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

77) *S.r.l. Calzaturificio CIR*, con sede in Robecco d'Oglio (Cremona) e stabilimenti in Pontevico (Brescia) e Robecco d'Oglio (Cremona):
periodo: dal 1° marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

78) *S.p.a. Maglificio Vittoria* di Gallarate (Varese):
periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

79) *S.p.a. Maglificio Vittoria* di Gallarate (Varese):
periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

80) *S.r.l. Lella sport* di Corsico (Milano):
periodo: dal 1° aprile 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

81) *S.p.a. Industrie Carlo Raimondi* di Rescaldina (Milano):
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

82) *S.p.a. Gabbiani macchine* di Verolanuova (Brescia):
periodo: dal 19 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

83) *S.p.a. Gabbiani macchine* di Verolanuova (Brescia):
periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

84) *S.p.a. Calzaturificio Florea*, con sede e stabilimento in Majano (Udine):
periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 10 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

85) *Soc. coop.va I.T.E. a r.l.*, sede legale di Gorizia, cantieri fissi di Gorizia, Pradamano (Udine), Sgonico (Trieste):
periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

86) *S.p.a. Montreal*, con sede e stabilimento in Maniago (Pordenone):
periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

87) *Confezioni Saunello* di S. Egidio alla Vibrata (Teramo):
periodo: dal 9 giugno 1986 al 7 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 9 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

88) *Confezioni Saunello* di S. Egidio alla Vibrata (Teramo):
periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 9 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

89) *S.p.a. Tessile di Cetraro* di Cetraro Marina (Cosenza):
periodo: dal 13 ottobre 1986 al 12 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 16 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

90) *S.p.a. Tessile di Cetraro*, di Cetraro Marina (Cosenza):
periodo: dal 13 aprile 1987 al 15 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 16 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

91) *S.p.a. Calzaturificio Gidora* di Luzzi (Cosenza), ora *Calzaturificio di Luzzi S.p.a.*:
periodo: dal 30 giugno 1986 all'8 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

92) *S.r.l. Centro confezioni camicie*, sede legale di Catania e stabilimento di Potenza:
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

93) *Cellini Paolo*, con sede e stabilimento in Tricarico (Matera):
periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

94) *S.n.c. F.lli Ledda*, in liquidazione, sede di Macomer (Nuoro) e stabilimento in Brioni (Nuoro):
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

95) *S.n.c. F.lli Ledda*, in liquidazione, sede di Macomer (Nuoro) e stabilimento in Brioni (Nuoro):
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

96) *S.p.a. Fincantieri* - Divisione grandi motori, unità produttiva di Bagnoli della Rosandra (Trieste) e basi di Trieste, Venezia, Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Palermo e Taranto:
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

97) *S.p.a. Fincantieri* - Divisioni costruzioni mercantili direzione aziendale, uffici tecnici di Trieste e stabilimenti di Ancona, Venezia, Marghera, Monfalcone (Gorizia), Sestri Ponente (Genova) e Castellammare di Stabia (Napoli):
periodo: dal 24 novembre 1986 al 22 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 14 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

98) *S.p.a. Fincantieri* - Divisioni costruzioni mercantili direzione aziendale, uffici tecnici di Trieste e stabilimenti di Ancona, Venezia, Marghera, Monfalcone (Gorizia), Sestri Ponente (Genova) e Castellammare di Stabia (Napoli):
periodo: dal 23 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 14 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

99) *S.p.a. Neohm*, in liquidazione, con stabilimento in Saronno (Varese):
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 30 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 giugno 1979: dal 22 gennaio 1979;
pagamento diretto: si.

100) *S.p.a. Pertusola sud*, uffici di Roma:
periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

101) *S.p.a. Opere idriche* di Massafra (Taranto):
periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 luglio 1984: dal 19 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

102) *S.p.a. Opere idriche*, stabilimento di Fontanafredda (Pordenone):
periodo: dal 14 febbraio 1987 al 15 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 14 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

103) *Soc. cooperativa a r.l. Comin*, con sede in Siracusa:
periodo: dal 1° settembre 1986 al 28 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: no.

104) *Si.C.O.M.*, con sede in Siracusa:
periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dall'8 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

105) *Si.C.O.M.*, con sede in Siracusa:
periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dall'8 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

106) *S.p.a. Scibilia*, con sede in Palermo:
periodo: dal 1° marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: si.

107) *S.p.a. Scibilia*, con sede in Palermo:
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: si.

108) *S.n.c. Sicetil*, con sede legale in Palermo, uffici di Palermo, Trapani, Caltanissetta, Enna, S. Giorgio di Gioiosa Marea (Messina) e Messina:
periodo: dal 9 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

109) *S.n.c. Sicetil*, con sede legale in Palermo, uffici di Palermo, Trapani, Caltanissetta, Enna, S. Giorgio di Gioiosa Marea (Messina) e Messina:
periodo: dal 10 agosto 1987 al 4 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

110) *S.p.a. Linguaglossa*, con sede in S. Maria degli Angeli - Assisi (Perugia):
periodo: dal 23 giugno 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 25 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

111) *Spagnaldo Ceramica*, con sede e stabilimento in Gualdo Tadino (Perugia):
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

112) *Spagnaldo Ceramica*, con sede e stabilimento in Gualdo Tadino (Perugia):
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

113) *Ditta individuale Comark* ora *S.r.l.*, con sede e stabilimento in Spello (Perugia):
periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 13 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

114) *S.p.a. Pasbo*, di Carmiano (Lecce):
periodo: dall'8 febbraio 1987 all'8 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

115) *S.p.a. Enopuglia*, con sede e stabilimento in Barletta (Bari):
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: no.

116) *S.n.c. Fina Vitantonio & Figli*, con sede in Poggio Imperiale (Foggia):
periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 24 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

117) *S.n.c. Figli di Giovanni Giannelli*, con sede e stabilimento in Capurso (Bari):
periodo: dal 1° ottobre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

118) *S.n.c. Figli di Giovanni Giannelli*, con sede e stabilimento in Capurso (Bari):
periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

119) *S.p.a. Farfisa*, con sede in Camerano (Ancona), stabilimento di Aspio Terme (Ancona) e Montecassiano (Macerata):
periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

120) *S.r.l. S.E.S.*, con sede legale in Monteroberto (Ancona):
periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 25 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

121) *S.r.l. Antinori*, con sede e stabilimento in Montegranaro (Ascoli Piceno):
periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

122) *S.p.A. Gamberotta Geschwend*, di Trento:
periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

123) *S.r.l. Veglia Borletti*, con sede legale in Torino, sede amministrativa in Milano e stabilimenti in Milano e Corbetta (Milano):
periodo: dal 1° ottobre 1986 al 1° aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

124) *S.r.l. Veglia Borletti*, con sede legale in Torino, sede amministrativa in Milano e stabilimenti in Milano e Corbetta (Milano):
periodo: dal 2 aprile 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

125) *S.p.a. S.O.M. - Stampa offset meridionale*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimenti di Casoria (Napoli):
periodo: dal 21 gennaio 1987 al 5 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 21 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

126) *S.n.c. Calzaturificio F.lli Moscariello*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimenti di Angri (Salerno):
periodo: dal 18 maggio 1987 al 18 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

127) *S.n.c. Calzaturificio F.lli Moscariello*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno):
periodo: dal 19 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

128) *S.p.a. Vebar*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si.

129) *S.p.a. O.M.E. - Officine meccaniche Eurotor*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):
periodo: dal 28 luglio 1986 al 28 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 28 maggio 1983: dal 2 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

130) *S.p.a. O.M.E. - Officine meccaniche Eurotor*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):
periodo: dal 29 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 28 maggio 1983: dal 2 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

131) *S.p.a. S.M.I.E.* (in concordato preventivo), con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dall'8 settembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 14 aprile 1983: dal 13 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

132) *S.p.a. S.M.I.E.* (in concordato preventivo), con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 14 aprile 1983: dal 13 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

133) *S.a.s. Calzaturificio F.lli D'Alessandro*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 1° giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

134) *S.a.s. Calzaturificio F.lli D'Alessandro*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 2 giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

135) *S.r.l. Galano conserve*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):
periodo: dal 30 marzo 1987 al 30 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

136) *S.r.l. Galano conserve*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):
periodo: dal 1° ottobre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

137) *S.p.a. Saffa*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 15 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

138) *S.p.a. Calzaturificio moda Europa*, con sede in Melito (Napoli) e stabilimento di Melito (Napoli):
periodo: dal 15 settembre 1986 al 15 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

139) *S.p.a. Calzaturificio moda Europa*, con sede in Melito (Napoli) e stabilimento di Melito (Napoli):
periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

140) *S.p.a. Ed. In.*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):
periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

141) *S.p.a. Inecoma*, con sede in Casagiove (Caserta), stabilimento di Casagiove (Caserta) e Dragoni (Caserta):
periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 25 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

142) *S.r.l. Cerqua*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli):
periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

143) *S.r.l. Cerqua*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli):
periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

144) *S.p.a. Leiterplatten*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli):
periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 24 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

145) *S.p.a. Leiterplatten*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli):
periodo: dal 24 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 24 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

146) *S.p.a. S.M.A.E.*, con sede in Ariano Irpino (Avellino) e stabilimento di Ariano Irpino (Avellino):
periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

147) *S.p.a. S.M.A.E.*, con sede in Ariano Irpino (Avellino) e stabilimento di Ariano Irpino (Avellino):
periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 genaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

148) *S.p.a. Laterificio irpino*, con sede in Napoli e stabilimento di Lioni (Avellino):
periodo: dal 9 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 10 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

149) *Nuova Metalfond di Giuseppe Torelli*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno):
periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 14 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

150) *S.p.a. Im.Pa.In.*, con sede in Roccarainola (Napoli) e stabilimento di Roccarainola (Napoli):
periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
prima concessione: dal 24 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

151) *S.p.a. Scat Metal*, di Certaldo (Firenze):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

152) *S.p.a. Longinotti*, di Sesto Fiorentino (Firenze):
periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 14 aprile 1986;
pagamento diretto: no.

153) *S.p.a. Cal. Tos*, di Castelnuovo Garfagnana (Lucca):
periodo: dal 6 dicembre 1986 al 6 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 5 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

154) *S.p.a. Cal. Tos*, di Castelnuovo Garfagnana (Lucca):
periodo: dal 7 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 5 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

155) *S.p.a. Alce*, sede legale in Pamparato (Cuneo) e stabilimento in Bagni di Lucca (Lucca):
periodo: dal 15 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

156) *A.C.F. di Conforti S.n.c.*, di Sesto Fiorentino (Firenze):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

157) *Smith International Italia*, sede legale in Castelmaggiore e stabilimento di Saline di Volterra (Pisa):
periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

158) *Smith International Italia*, sede legale in Castelmaggiore e stabilimento di Castelmaggiore (Bologna):
periodo: dal 4 maggio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

159) *Smith International Italia*, sede legale in Castelmaggiore e stabilimenti di Saline di Volterra (Pisa) e di Castelmaggiore (Bologna):
periodo: dal 6 luglio 1987 al 2 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A0049

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Dergano società cooperativa a r.l.», in Milano

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1988 il rag. Daniele Cesare Cerabino, residente in Milano, corso Venezia n. 41, è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della società cooperativa «Dergano società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito dott. Giovanni Margherita in data 13 ottobre 1977, rep. n. 3162, in sostituzione del sig. Alvaro Cavalletti.

88A0127

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione «Bambini Down», in Roma, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1987, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione «Bambini Down», in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 5.395.320, disposto dalla sig.ra Elena Marchini ved. Frigio, con testamento olografo, pubblicato a rogito dott. Giuseppe Fuà, notaio in Roma, n. 12325/3303 di repertorio.

88A0065

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso concernente la pubblicazione delle decisioni relative ai ricorsi avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto per l'elezione dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche e alle conseguenti rettifiche agli elenchi stessi.

Si comunica che, ai sensi del terzo comma dell'art. 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1987, n. 408 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1987), nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, fascicolo speciale n. 1 in data 18 gennaio 1988, sono state pubblicate le decisioni e le conseguenti rettifiche relative ai ricorsi avverso le omissioni e le errate iscrizioni negli elenchi nominativi (di cui all'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 1° dicembre 1987) degli aventi titolo a partecipare alle votazioni indette con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 12 ottobre 1987) per i giorni 25 e 26 gennaio 1988, integrato con successivo decreto 2 dicembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 5 dicembre 1987), ai fini dell'elezione dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Bollettino di cui sopra, ai sensi del quarto comma dell'articolo sopracitato, è depositato presso il direttore amministrativo di ogni università e istituto superiore universitario, la direzione di organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche sede di seggio, nonché ciascun seggio elettorale.

88A0139

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 31 gennaio 1988 è pagabile presso le banche sottoindicate, la prima cedola d'interesse relativa al semestre agosto 1987-gennaio 1988 del prestito obbligazionario 1987/1993, 2ª emissione, indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 5,50%, lordo, pari al 5,156% al netto della ritenuta fiscale del 6,25 per cento:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi e C.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di novembre e dicembre 1987 è risultato pari al 12,631 per cento;

b) per i B.O.T. semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutasi nei mesi di novembre e dicembre 1987, corretto dal fattore moltiplicativo in uso per i C.C.T. di attuale emissione (1-tn/1-to), è risultato pari all'11,111 per cento;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari all'11,871% equivalente al tasso semestrale del 5,76 per cento.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,15%, le obbligazioni frutteranno per il semestre febbraio 1988-luglio 1988, scadenza 31 luglio 1988, cedola n. 2, un interesse lordo del 5,95% pari ad un rendimento del 5,578% al netto della ritenuta fiscale del 6,25 per cento.

88A0105

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. **220.000**
- semestrale . . . L. **120.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale . . . L. **28.000**
- semestrale . . . L. **17.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale . . . L. **105.000**
- semestrale . . . L. **58.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. **28.000**
- semestrale . . . L. **17.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. **100.000**
- semestrale . . . L. **60.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. **375.000**
- semestrale . . . L. **205.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **800**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L. **800**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **800**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **800**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **800**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **34.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **3.400**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Abbonamento semestrale	L. **65.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **800**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221